**Rapporto**

2 maggio 2017 SANITÀ E SOCIALITÀ

**della Commissione della gestione e delle finanze**

**sull’iniziativa parlamentare 19 settembre 2016 presentata nella forma generica da Sabrina Aldi per il Gruppo Lega dei Ticinesi per la modifica della Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Introduzione di un limite massimo di prestazioni assistenziali ai titolari di permessi B)**

# Introduzione

Con l’iniziativa generica IG609 si richiede una modifica legislativa volta all’introduzione di un limite massimo nella prestazione assistenziale destinata ai titolari di permesso B.

La forma ed i contenuti dell’iniziativa sono generici ma chiari e pertanto la medesima può – come si dirà nelle prossime righe – venire evasa ai sensi dei considerandi chiedendo al lodevole Consiglio di Stato di adoperarsi per adattare processi di lavoro e contesto legislativo cantonale a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche della legge federale sugli stranieri decise dal Parlamento federale lo scorso 16 dicembre 2016 in seguito all’iniziativa costituzionale “Contro l’immigrazione di massa”.

# Merito

L’iniziativa, presentata da Sabrina Aldi in data 19 settembre 2016, esordisce con una premessa di natura macroeconomia con riferimenti congiunturali e considerazioni che trovano fondamento sulla recentemente accettata manovra di rientro. Una manovra accolta che – proprio per i motivi di ristrettezze economiche – spinge l’iniziativista a richiedere un risparmio mirato aggiuntivo rivolto esclusivamente alle persone straniere in assistenza in possesso di permesso B.

Una proposta che nonostante per alcuni possa sembrare fondata sul mero criterio della nazionalità, in realtà si fonda su dati che mostrano – purtroppo – un peso economico non indifferente dei benefici assistenziali rivolti a questa categoria di persone.

*“Infatti, al fine di poter ottenere un permesso di tipo B è necessario comprovare di essere in grado di far fronte al proprio mantenimento in maniera autonoma, tramite l’esercizio di un’attività lucrativa sul nostro territorio o beneficiando di un reddito sufficiente proveniente da altre fonti. In assenza di tali requisiti, il permesso non viene rilasciato. Questo criterio è previsto non solo dalle normative federali in materia ma anche dai vari accordi internazionali, in particolare dall’ALC.*

*Ne consegue che, per logica, i titolari di un permesso B non devono poter beneficiare di aiuti statali. In caso contrario verrebbe meno il requisito stesso per cui si trovano sul nostro territorio. Tuttavia, all’ora attuale vi sono diversi casi dove il titolare di un permesso B, che non è a beneficio di un domicilio in Svizzera, riceve prestazioni assistenziali… prendendo quelli (dati) relativi all’ultimo semestre del 2015, si apprende che il 58% delle persone che hanno beneficiato di prestazioni assistenziali a dicembre 2015 è di nazionalità svizzera. Al contrario, il 42% non lo è.”*

L’iniziativa non chiede peraltro di annullare gli aiuti a chi realmente ne ha bisogno, bensì, di introdurre un tetto massimo cosicché le persone che benevolmente giungono in Svizzera e qui per reali necessità meritano un aiuto, possano continuare ad attingerne. Lo sguardo è infatti rivolto alla riduzione, al limite, e non al mero annullamento.

La proposta deve partire dal principio che per il tramite di un aiuto sociale ridotto sia possibile, per le persone che vivono in Ticino con permesso di dimora B, sostenere tutte le spese “obbligate” (alloggio, cassa malati e sostentamento). Di riflesso, qualora questa ipotesi fosse confermata, la misura di contenimento finanziario potrebbe essere estesa a tutti i beneficiari di sostegno sociale nell’ottica di contenere la spesa. A tal riguardo è utile ricordare come di recente (Preventivo 2016) siano già stati ridotti i forfait di finanziamento del fabbisogno per unità di riferimento, ne consegue pertanto che eventuali ulteriori margini di manovra hanno carattere simile. In teoria potrebbe pure essere presa in considerazione e approfondita la riduzione della prestazione assistenziale nei limiti delle sanzioni che possono essere attuate nei confronti di assistiti inadempienti ai criteri di beneficio del diritto, durante il periodo in cui è stata avviata la procedura di revoca del permesso B; questo nell’ottica di contenere l’onere assistenziale di casistiche per le quali vi è una probabilità di cessazione del diritto.

Dal testo dell’iniziativa l’intento che ne deriva è pertanto quello di limitare queste prestazioni. Un intento come detto che si allinea con la politica di risparmio che ha peraltro richiesto sacrifici a tutti i cittadini ticinesi. Una politica di risparmio che non può tralasciare misure di intervento su di un settore, come quello delle prestazioni assistenziali ai beneficiari di assistenza e titolari di un permesso B, che rappresenta pur sempre un importante esborso per le casse cantonali in un periodo in cui finanziariamente i risparmi vengono richiesti ovunque. Tuttavia, ritenuto che il sostegno finanziario per il tramite dell’assistenza è dato allo scopo di poter disporre di un importo minimo per vivere in Ticino, una riduzione della spesa per la categoria di assistiti in possesso di un permesso B deve passare prioritariamente dalla revoca / non rinnovo del permesso, qualora le condizioni sono date. In questo senso è opportuno politicamente chiarire / definire quali siano le condizioni a partire dalle quali si può considerare che il criterio dell’autonomia finanziaria del titolare di un permesso B non sia rispettata e pertanto l’avvio di una procedura di revoca può essere attivato.

Sempre in merito a quanto sopra indicato si ricorda, come già indicato dal Consiglio di Stato nella risposta all’interrogazione 28 aprile 2014 n. 92.14 “Permesso B ed assistenza: giro di vite?” del 17.12.2014, che dal 2009 vi è una collaborazione sistematica tra gli uffici che erogano prestazioni sociali (USSI e IAS) e la Sezione della popolazione alla quale sono segnalate tutte le persone straniere che richiedono un aiuto sociale. Tale collaborazione ha permesso nel tempo, nonostante una tendenza in atto all’aumento dei casi di assistenza sociale, di ridurre il numero dei beneficiari di prestazioni assistenziali in possesso di un permesso B. A tal riguardo si rimanda alla recente risposta del Consiglio di Stato (29.9.2016) all’interrogazione 118.16 del deputato Boris Bignasca intitolata “Quanti sono i permessi B in assistenza? Quanto costano al contribuente ticinese?”. Risposta che ben conferma il problema ed attesta quanto si debba continuare a fare di più. Dalla medesima si evince infatti che negli anni si è assistito ad una riduzione del numero dei beneficiari di prestazioni sociali titolari di un permesso B. Questo proprio alla luce degli interventi fatti e che vanno rafforzati. A titolo di esempio dal 31.12.2014 al 30.6.2016 il numero di nuclei famigliari beneficiari di prestazioni sociali è passato da 673 a 398. Questa riduzione ha permesso di diminuire la percentuale di beneficiari di aiuti sociali titolari di un permesso B sul totale dei beneficiari di aiuti sociali dal 9.3% (31.12.2014) al 5.4% (30.6.2016). Palese quindi la presenza di situazioni scorrette.

Nonostante questi interventi vadano nella giusta direzione è necessario dare scarico in tal senso al lodevole CdS e confermarne la linea, oltre che mantenere alta la guardia, potenziare e perfezionare le modalità di monitoraggio e questo allo scopo di identificare sempre di più ad esempio quelle situazioni di aiuto sociale a carattere anche durevole. Tali situazioni lasciano infatti sottintendere che i presupposti dell’indipendenza economica sono messi in discussione e pertanto, di principio, i criteri per una revoca del permesso sono assolutamente dati. In questo senso, coerentemente con la giurisprudenza del Tribunale federale, sarebbe auspicabile fissare una soglia di cumulo di prestazioni sociali ricevute oltre la quale scatta di principio la revoca del permesso B, nell’ambito delle relative leggi e regolamenti settoriali che stabiliscono il diritto ad ottenere il permesso. Principio che segue pienamente pure gli intenti della presente iniziativa e che viene qui ripreso proprio grazie allo spunto della medesima.

# Lavori commissionali

La Commissione della gestione si è chinata sull’iniziativa approfondendone i contenuti della medesima e scrivendo al Consiglio di Stato in data 20 dicembre 2016 chiedendo di prendere posizione in merito alla medesima e rispettivamente di elaborare un parere giuridico circa la compatibilità della medesima con il diritto vigente.

Il Consiglio di Stato ha trasmesso alla Commissione della gestione il suo riscontro in data 22 marzo 2017 fornendo un’articolata risposta che sostanzialmente comunica quanto segue:

* sul piano operativo (collaborazione tra servizi che erogano prestazioni sociali e Sezione dei permessi e dell’immigrazione) la collaborazione funziona bene, è in costante miglioramento e vi è uno scambio sistematico e tempestivo delle informazioni che permettono di intervenire sulle situazioni in cui sono dati gli estremi per una revoca dei permessi e di riflesso dell’erogazione delle prestazioni di aiuto sociale;
* sia a livello di legge sull’assistenze e sia legge sugli stranieri, la competenza per la definizione del diritto all’ottenimento di prestazioni sociali come pure per le condizioni per l’ottenimento e il rinnovo di permessi è attribuita in modo esclusivo alla Confederazione. Legiferare a livello cantonale su competenze di ordine superiore avrebbe un’unica certezza: in sede ricorsuale l’applicazione della norma cantonale verrebbe respinta;
* l’attuale contesto normativo permette già oggi, ai sensi dell’art. 62 lett. e) LStr di revocare il permesso di dimora a cittadini stranieri non appena percepiscono prestazioni assistenziali e dunque ancor prima rispetto al limite di aiuti proposto dalla presente iniziativa;
* la recente approvazione da parte delle Camere federali (16 dicembre 2016) della modifica del diritto federale in materia di immigrazione, a seguito dell’iniziativa costituzionale “Contro l’immigrazione di massa”, ha permesso di introdurre ulteriori restrizioni nelle modalità di concessione / revoca dei permessi. In particolare è previsto un inasprimento per i titolari di permessi C a beneficio di prestazioni assistenziali e rispettivamente per i beneficiari di prestazioni complementari.

# Evasione e accoglimento

Il testo dell’iniziativa esplica la base legale che richiede di modificare:

*“L’art. 5 della Legga sull’assistenza sociale prevede che:*

*Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.*

*Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.*

*Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.*

*Lo spirito della legge è chiaro e non si presta ad interpretazioni. I beneficiari di un permesso B non possono ottenere gli aiuti sociali previsti dalla legge. Tuttavia, vi sono diversi casi concreti dove ciò avviene. Parallelamente, non appare sufficiente, al fine di arginare il problema, procedere alla revoca o al mancato rinnovo del permesso visto che la pratica può avere un iter lungo in considerazione dei vari gradi di impugnazione con effetto sospensivo. È dunque necessario intervenire su due fronti e quindi anche sul rifiuto ad ottenere il servizio assistenziale. Per fare questo siamo convinti che è necessario introdurre una norma chiara che non si presti ad alcun tipo di interpretazione. “*

*“Per questo motivo, ai sensi dell'art. 103 LGC, chiediamo che venga inserito nella Legge sull’assistenza sociale un limite chiaro e preciso di prestazioni assistenziali, intese in senso lato, a chi non è a beneficio di un permesso di domicilio. “*

*“Consideriamo che tale limite dovrebbe essere non superiore all’importo di fr. 15'000.-. Una volta raggiunto, bisogna procedere a un rifiuto automatico e sistematico all’ottenimento di ulteriori prestazioni. “*

La richiesta, seppur generica, è quindi chiara. Ripetesi: non si richiede tanto un annullamento di tali aiuti in favore di questa categoria di persone, quanto semmai un razionale e ragionevole plafonamento volto a garantire una riduzione dell’onere finanziario cantonale ed a contenere una voce di spesa che sembra indirizzata a futuri incrementi.

Di base quindi la richiesta di rigore rispetto agli stranieri titolari di un permesso di dimora che beneficiano di prestazioni assistenziali, formulata dalla presente iniziativa, è in sintonia con la linea finora adottata dal lodevole CdS come pure con le recenti modifiche a livello federale della legge sugli stranieri.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato come pure del nuovo assetto legislativo federale, lo spirito dell’iniziativa proposto dalla deputata Aldi nel settembre 2016 può ragionevolmente ritenersi nei fatti concretizzato con le modifiche federali intercorse nel dicembre 2016.

La scrivente Commissione, alla luce della argomentazioni sopra esposte, ritiene la presente iniziativa uno scarico positivo a quanto indicativamente imbastito da parte del lodevole CdS, oltre che un ulteriore passo nella direzione del riequilibrio delle finanze cantonali in un’ottica di simmetria dei sacrifici ed un giusto ribilanciamento di una situazione che ha dimostrato di essere oggetto di diversi chiari problemi. La crescita del fenomeno dell’assistenza sociale e le ristrettezze economiche impongono interventi decisi e di rigore al fine di garantire un’adeguata presa a carico delle persone che hanno un legame vero con il nostro territorio, coerentemente con l’espressione popolare di recente espressa dal popolo ticinese.

Si chiede infine al lodevole Consiglio di Stato di mantenere la massima attenzione sulle dinamiche migratorie associate al consumo di prestazioni sociali e questo al fine di utilizzare le risorse di tutti i cittadini in modo mirato e in funzione dei reali bisogni della popolazione residente con un effettivo legame con il territorio. Parallelamente, sul piano politico, si invita il Consiglio di Stato, per il tramite della deputazione ticinese alla Camere, a voler proseguire i lavori di sensibilizzazione e adattamento del contesto legislativo volti a garantire un uso parsimonioso e razionale dell’aiuto sociale, a tutela del sistema di sicurezza sociale svizzero che, con le recenti evoluzioni di spesa, non potrà essere ragionevolmente garantito nel tempo.

# Conclusioni

Alla luce di quanto precede, la scrivente Commissione ritiene che lo spirito dell’iniziativa sia nel mentre già soddisfatto, tenuto conto della modifica a livello di legislazione federale nel frattempo intervenuta. L’atto è pertanto ritenuto evaso perché superato dai fatti.

Per la Commissione gestione e finanze:

Michele Guerra, relatore

Bacchetta-Cattori (per le conclusioni) - Badasci -

Caprara - De Rosa - Denti (per le conclusioni) -

Durisch (per le conclusioni) - Farinelli - Frapolli -

Garobbio (per le conclusioni) - Gianora -

Kandemir Bordoli (per le conclusioni) -

Pini - Quadranti